



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0130 (NLE)**

**9234/14
ADD 1**

**COLAC 20
WTO 156
COMER 136
ENV 413**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 aprile 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 237 final - Allegati 1 a 4
Oggetto:	ALLEGATI della PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di decisioni in sede di Consiglio di associazione in merito al regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, al regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e al codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, all'elenco dei membri del collegio e all'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 237 final - Allegati 1 a 4.

All.: COM(2014) 237 final - Allegati 1 a 4

Bruxelles, 24.4.2014
COM(2014) 237 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di decisioni in sede di Consiglio di associazione in merito al regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, al regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e al codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, all'elenco dei membri del collegio e all'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile

ALLEGATO I

DECISIONE N. 1/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del [...]

che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE - AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, la parte IV dell'accordo è stata applicata a decorrere dal 1° agosto 2013 da Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1° ottobre 2013 da El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1° dicembre 2013 da Guatemala.
- (2) È opportuno porre in essere quanto prima il quadro istituzionale dell'accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione.
- (3) Salvo disposizioni contrarie contenute nell'accordo, il Consiglio di associazione è incaricato di vigilare sull'attuazione dell'accordo e di adottare il proprio regolamento interno nonché quello del comitato di associazione e dei sottocomitati,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottati i regolamenti interni del Consiglio di associazione, del comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano rispettivamente negli allegati A e B.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., xxxx.

Per il Consiglio di associazione UE-America centrale

[...]

[...]

[...]

Per la Costa Rica

Per El Salvador

Per il Guatemala

[...]

[...]

[...]

Per l'Honduras

Per il Nicaragua

Per Panama

[...]

Per l'Unione
europea

ALLEGATO A della DECISIONE N. 1/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del [...]

Regolamento interno del Consiglio di associazione

Articolo 1

Composizione

1. Il Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo") adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo ed è responsabile dell'applicazione generale dell'accordo, nonché delle altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.
2. Conformemente agli articoli 5 e 345 dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto da rappresentanti dell'Unione europea e da rappresentanti di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, al livello ministeriale appropriato, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare in una determinata seduta.
3. A norma dell'articolo 345 dell'accordo, il Consiglio di associazione, quando svolge esclusivamente o principalmente i compiti ad esso assegnati a norma della parte IV dell'accordo, è composto da rappresentanti della parte UE e da ministri di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio.
4. A norma dell'articolo 352, paragrafo 3, dell'accordo le Repubbliche della parte AC agiscono collettivamente nel processo decisionale del quadro istituzionale dell'accordo; l'adozione di decisioni e raccomandazioni richiede il loro consenso.
5. Le parti dell'accordo che hanno espletato le procedure di cui all'articolo 353, paragrafo 2 o paragrafo 4, diventano membri del Consiglio di associazione.
6. Il Consiglio di associazione conferisce lo status di osservatore a tutte le parti dell'accordo che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 353, paragrafo 2 o paragrafo 4.

7. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 352 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

La parte UE e la parte AC si alternano nell'esercizio della presidenza ogni 12 mesi. Il presidente è un membro del Consiglio di associazione. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Il Consiglio di associazione si riunisce ad intervalli regolari, non superiori a due anni. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie.
2. Ogni riunione del Consiglio di associazione si svolge in un luogo appropriato e a una data concordata dalle parti.
3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione.
4. A titolo eccezionale e ove le due parti siano d'accordo, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici come la videoconferenza.

Articolo 4

Rappresentanza

1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desidera essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale egli/ella sarà rappresentato/a.
2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 5

Delegazioni

1. I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è informato tramite il segretariato della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2. Il Consiglio di associazione, previo accordo tra le parti, può invitare non membri a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori oppure al fine di fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 6

Segretariato

Al segretariato del Consiglio di associazione provvedono congiuntamente un funzionario della parte UE e un funzionario della parte AC.

Articolo 7

Corrispondenza

1. La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al segretariato della parte UE o della Repubblica della parte AC, che a sua volta informa il segretariato dell'altra parte.
2. Il segretariato assicura la trasmissione della corrispondenza al presidente e, se del caso, la diffusione agli altri membri del Consiglio di associazione.
3. Il segretariato trasmette la corrispondenza al Segretariato generale della Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alle ambasciate delle Repubbliche della parte AC stabilite a Bruxelles (Belgio), con copia, a seconda del caso, ai ministeri responsabili degli affari esteri o ai ministeri competenti per le questioni attinenti al commercio.
4. Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dal segretariato e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati nel terzo comma.

Articolo 8

Riservatezza

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al Consiglio di associazione informazioni in via riservata, l'altra parte tratta tali informazioni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 336, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, purché tali punti siano iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di trasmissione dello stesso ordine del giorno.

2. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con il consenso delle parti.
3. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Il verbale contiene, di norma, per ciascun punto iscritto nell'ordine del giorno:
 - (a) la documentazione presentata al Consiglio di associazione,
 - (b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione, e
 - (c) le questioni concordate dalle parti, quali le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni, tra gli altri.
3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i 45 giorni di calendario successivi ad ogni riunione del Consiglio di associazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il Consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti, che sono firmate da ogni membro nel corso delle riunioni del Consiglio di associazione. Gli osservatori non partecipano alle decisioni del Consiglio di associazione.

2. Il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è comunicato per iscritto dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri e agli osservatori a norma dell'articolo 7. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata in modo indipendente e successivamente dai rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC.
3. Ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo gli atti del Consiglio di associazione recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del Consiglio di associazione attribuisce a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione indica la data della sua entrata in vigore ed è firmata dalle parti.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono autenticate dai due segretari.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a ogni destinatario di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
6. Ciascuna delle parti può decidere di ordinare la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono lo spagnolo e un'altra delle lingue ufficiali dell'accordo concordata dalle parti.
2. Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 13

Costi

1. Le parti si assumono l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da o in spagnolo e dall'altra o nell'altra lingua ufficiale del Consiglio di associazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento interno,

sono sostenute dalla parte ospitante la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 14

Comitato di associazione

1. A norma dell'articolo 7 dell'accordo, il Consiglio di associazione è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato di associazione. Il comitato è composto da rappresentanti della parte UE, da un lato, e da rappresentanti della parte AC, dall'altro, al livello stabilito dall'accordo.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione¹, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e in generale assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell'applicazione pratica dell'accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di associazione può autorizzare il comitato di associazione a prendere decisioni in suo nome.
3. Nei casi in cui l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di una consultazione, o se le parti decidono di comune accordo di consultarsi, la consultazione può svolgersi in sede di comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie contenute nell'accordo. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con il consenso delle due parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.

¹ Per quanto riguarda la parte IV dell'accordo, tale funzione è adempiuta dal comitato di associazione in stretta collaborazione con i coordinatori designati a norma dell'articolo 347 dell'accordo.

**ALLEGATO B della DECISIONE N. 1/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
UE-AMERICA CENTRALE**

del [...]

Regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati

Articolo 1

Composizione

1. Il comitato di associazione, istituito a norma dell'articolo 7 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"), adempie ai propri compiti conformemente all'accordo ed è responsabile dell'applicazione generale dell'accordo.
2. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 346 dell'accordo, il comitato di associazione è composto da rappresentanti dell'Unione europea e da rappresentanti di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, a livello di alti funzionari che hanno le competenze in materia delle questioni specifiche da affrontare in una determinata seduta.
3. Le parti dell'accordo che hanno espletato le procedure di cui all'articolo 353, paragrafo 2 o paragrafo 4, diventano membri del comitato di associazione.
4. Il comitato di associazione conferisce lo status di osservatore a tutte le parti dell'accordo che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 353, paragrafo 2 o paragrafo 4.
5. A norma dell'articolo 346 dell'accordo, il comitato di associazione, quando svolge esclusivamente o principalmente i compiti ad esso assegnati a norma della parte IV dell'accordo, è composto da alti funzionari delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio. Un rappresentante della parte che esercita la presidenza del comitato di associazione svolge la funzione di presidente.
6. A norma dell'articolo 352, paragrafo 3, dell'accordo, le Repubbliche della parte AC agiscono collettivamente nel processo decisionale del quadro istituzionale dell'accordo; l'adozione di decisioni e raccomandazioni richiede il loro consenso.
7. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 352 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

La parte UE e la parte AC si alternano nell'esercizio della presidenza del comitato di associazione ogni 12 mesi. Il presidente è un membro del comitato di associazione. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Fatti salvi altri accordi delle parti, il comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta all'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie
2. Ciascuna riunione del comitato di associazione è convocata dalla presidenza dello stesso a una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione viene inviato dal segretariato del comitato di associazione ai membri almeno 28 giorni prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Ogniqualevolta sia possibile, la riunione ordinaria del comitato di associazione è convocata con un anticipo utile rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
4. A titolo eccezionale e ove le due parti siano d'accordo, le riunioni del comitato di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati.

Articolo 4

Rappresentanza

1. Ciascuna parte notifica alle altre parti l'elenco dei suoi rappresentanti nel comitato di associazione ("i membri") per le diverse questioni all'esame. L'elenco è gestito dal segretariato del comitato di associazione.
2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente per una determinata riunione notifica per iscritto alle altre parti del comitato di associazione il nome del suo supplente prima della riunione. Il rappresentante supplente di un membro esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 5

Delegazioni

I membri del comitato di associazione possono essere accompagnati da altri funzionari. Prima di ogni riunione le parti sono informate dal segretariato della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario della parte UE e un funzionario di una delle Repubbliche della parte AC, designato a turno conformemente alle direttive stabilite a tal fine dalle Repubbliche della parte AC, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione.

Articolo 7

Corrispondenza

1. La corrispondenza destinata al comitato di associazione è inviata al segretario della parte UE o della Repubblica della parte AC, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di associazione sia trasmessa alla presidenza del comitato e diffusa, se del caso, quale documentazione conformemente all'articolo 8 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza inviata dalla presidenza del comitato di associazione è trasmessa alle parti dal segretariato e diffusa, se del caso, quale documentazione conformemente all'articolo 8 del presente regolamento interno.

Articolo 8

Documenti

1. Qualora le deliberazioni del comitato di associazione siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dal segretariato ai membri.
2. Ogni segretario è responsabile della trasmissione dei documenti ai membri del comitato di associazione della propria parte, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.

Articolo 9

Riservatezza

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di associazione non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica informazioni in via riservata al comitato di associazione, ai sottocomitati, ai gruppi di lavoro o a altri organismi, l'altra parte tratta tali informazioni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 336, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 10

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato di associazione stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, al presidente e ai

membri del comitato di associazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione, quale documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento interno.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di associazione ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno da una parte, insieme ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.
4. Il presidente della riunione del comitato di associazione può, previo accordo, invitare, in casi specifici, osservatori o esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. Il presidente della riunione del comitato di associazione d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 11

Verbali

1. I due segretari del comitato redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale contiene, di norma, per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno:
 - (a) la documentazione presentata al comitato di associazione,
 - (b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato di associazione, e
 - (c) le questioni concordate dalle parti, quali le decisioni e le raccomandazioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni in merito a voci specifiche, tra gli altri.
3. Nel verbale figurano anche l'elenco dei membri del comitato o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, l'elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e l'elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.
4. Il verbale è approvato per iscritto da tutte le parti entro 28 giorni di calendario dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari del comitato di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuna delle parti.
5. Salvo diverso accordo delle parti, il comitato di associazione adotta un piano d'azione che rifletta le misure concordate nel corso della riunione, piano la cui attuazione sarà esaminata nella riunione successiva.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1. Nei casi specifici in cui l'accordo gli conferisce il potere di prendere decisioni o in cui tale potere sia stato ad esso delegato dal Consiglio di associazione, il comitato di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti, che saranno firmate da ciascun membro del comitato di associazione durante le riunioni. Gli osservatori non partecipano alle decisioni del comitato di associazione.
2. Il comitato di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è comunicato per iscritto dal presidente del comitato di associazione ai membri e agli osservatori a norma dell'articolo 8. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata in modo indipendente e successivamente dai rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC.
3. Gli atti del comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato di associazione attribuisce a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione indica la data della sua entrata in vigore ed è firmata dalle parti.

Articolo 13

Relazioni

Il comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione sulle sue attività e su quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi a ogni riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

Articolo 14

Lingue

1. Le lingue ufficiali del comitato di associazione sono lo spagnolo e un'altra delle lingue ufficiali dell'accordo concordata dalle parti.
2. Salvo decisione contraria, il comitato di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 15

Costi

1. Le parti si assumono l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di associazione, sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da o in spagnolo e dall'altra o nell'altra lingua ufficiale del comitato di associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento interno, sono sostenute dalla parte ospitante la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 16

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 17

Sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati

1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di associazione può decidere di creare sottocomitati o gruppi di lavoro specializzati diversi da quelli previsti dall'accordo che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati o gruppi di lavoro oppure definire o modificare le condizioni del loro mandato. Salvo decisione contraria, tali sottocomitati agiscono sotto l'autorità del comitato di associazione, a cui riferiscono dopo ciascuna riunione.
2. Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o concordate in sede di Consiglio di associazione, i presenti regolamenti interni sono applicati *mutatis mutandis* a qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro specializzato, con i seguenti adattamenti:
 - (a) ciascuna delle parti notifica per iscritto alle altre parti l'elenco dei partecipanti a tali organismi e le loro rispettive funzioni. Il segretariato del comitato di associazione gestisce tali elenchi;
 - (b) la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto sono trasmesse simultaneamente anche al segretariato del comitato di associazione;
 - (c) salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o concordate dalle parti, i sottocomitati o i gruppi di lavoro possono solo formulare raccomandazioni.

ALLEGATO II

DECISIONE N. 2/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del [...]

che adotta il regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e il codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 319, l'articolo 325 e l'articolo 328,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo.
- (2) A norma dell'articolo 328, paragrafo 1, nella sua prima riunione, il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta, che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottati il regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo e il codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, che figurano rispettivamente negli allegati A e B.

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a ..., xxxx.

Per il Consiglio di associazione UE-America centrale

[...]	[...]	[...]
Per la Costa Rica	Per El Salvador	Per il Guatemala

[...]	[...]	[...]
Per l'Honduras	Per il Nicaragua	Per Panama

[...]

Per l'Unione
europea

**ALLEGATO A della DECISIONE N. 2/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
UE-AMERICA CENTRALE**

del [...]

**Regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di
cui al titolo X dell'accordo**

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni riferimento fatto nel presente regolamento a un articolo o titolo è un riferimento all'articolo o al titolo pertinente dell'accordo oppure al titolo X "Risoluzione delle controversie" dell'accordo nella sua interezza.
2. Ai fini del titolo e a norma del presente regolamento si intende per:
 - (a) "consulente" una persona incaricata o designata da una parte al fine di fornire consulenza o assistenza a quest'ultima in relazione al procedimento del collegio;
 - (b) "accordo" l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra;
 - (c) "assistente" una persona che, su incarico di un membro del collegio o del collegio stesso, svolge ricerche per questo o lo assiste nelle sue funzioni ai fini della risoluzione della controversia;
 - (d) "parte attrice" la parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311; il collegio può essere composto di uno o più Repubbliche della parte AC;
 - (e) "giorno" un giorno di calendario;
 - (f) "parti della controversia" la parte attrice e la parte convenuta;
 - (g) "parte della controversia" la parte attrice o la parte convenuta;
 - (h) "giorno festivo" sabato e domenica, nonché eventuali altri giorni che una parte stabilisce come giorno festivo²;
 - (i) "collegio" un collegio istituito a norma dell'articolo 312;
 - (j) "membro del collegio" un membro del collegio istituito a norma dell'articolo 312;
 - (k) "parte convenuta" la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 309 che può comprendere una o più Repubbliche della parte AC;

² Sono inclusi i giorni festivi permanenti, compresi ma non limitati ai giorni festivi religiosi o storici, nonché eventuali altri giorni festivi istituiti su base non permanente.

- (l) "rappresentante di una parte" un dipendente o una persona nominata da un ministero o agenzia governativa o da qualsiasi altra entità pubblica di una parte.
3. Salvo diverso accordo delle parti, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Tuttavia, le parti della controversia condividono le spese connesse agli aspetti organizzativi, comprese le spese dei membri del collegio e le spese di traduzione.

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

4. Le parti della controversia e il collegio trasmettono ogni richiesta, notifica, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma, posta elettronica, web link o altro mezzo di telecomunicazione che consenta di registrare l'avvenuto invio o ricevimento. Per quanto riguarda la parte che presenta il documento, la data di consegna è la data indicata nella registrazione di spedizione. Per quanto riguarda la parte che riceve il documento, la data di consegna è la data indicata nella registrazione di ricevimento del documento. Il tempo che intercorre tra la data di trasmissione del documento e l'effettivo ricevimento non deve essere preso in considerazione nel calcolo dei periodi di tempo procedurali.³
5. Una parte della controversia trasmette simultaneamente una copia delle sue comunicazioni scritte all'altra parte della controversia all'ufficio di cui al punto 67, nonché a ciascun membro del collegio. Ne viene trasmessa copia anche in formato elettronico. Analogamente, le parti della controversia e il collegio forniscono, se prescritto dal titolo, una copia di tutte le comunicazioni al comitato di associazione.
6. Tutte le notifiche effettuate dal collegio sono indirizzate agli uffici competenti delle parti della procedura.
7. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
8. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo di una delle parti della procedura o se l'ufficio competente è chiuso in quel giorno per cause di forza maggiore, il documento può essere trasmesso a tale parte il giorno feriale successivo.

APERTURA DELLA PROCEDURA DEL COLLEGIO

9. Quando un membro del collegio è nominato in conformità dell'articolo 312, il membro nominato dispone di un termine di 10 giorni per accettare la sua nomina. La sua accettazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione iniziale di cui al codice di condotta.

³ **Nota del negoziatore:** la parte AC studierà ulteriormente la necessità di una regola sussidiaria per i casi in cui non siano necessarie registrazioni dell'avvenuta trasmissione o dell'avvenuto ricevimento.

10. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le persone che hanno agito in qualità di mediatore o hanno esercitato qualsiasi altra funzione attinente alla risoluzione delle controversie non possono fungere da membri del collegio in una controversia successiva riguardante lo stesso oggetto.
11. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, essi comunicano con il collegio o lo incontrano entro 7 giorni dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 6, al fine di decidere le questioni che le parti della controversia o il collegio ritengano opportune, tra cui anche l'onorario e il rimborso delle spese dei membri del collegio e di altre persone conformemente ai punti 63, 64 e 65.

COMUNICAZIONI INIZIALI

12. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

LAVORI DEL COLLEGIO

13. Il collegio adotta il proprio calendario di lavoro, consentendo alle parti della controversia un periodo di tempo appropriato per adempiere a tutte le fasi del procedimento. Il calendario di lavoro stabilisce date e periodi di tempo precisi per la presentazione di ogni comunicazione e documento pertinente, nonché di eventuali altri documenti e audizioni del collegio. Nel rispetto del punto 19 il collegio può modificare il calendario di lavoro di propria iniziativa o previa consultazione delle parti e deve in ogni caso informare senza indugio le parti della controversia di eventuali modifiche del calendario di lavoro.
14. Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
15. Il collegio può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo, compresi telefono, fax, spedizione postale raccomandata, corriere, telex, telegramma, e-mail, videoconferenza o web link, salvo disposizioni contrarie nella parte IV dell'accordo o altrove. Al momento di decidere quali mezzi usare, il collegio garantisce che i mezzi non riducano il diritto di una parte di partecipare pienamente ed efficacemente al procedimento.
16. Solo i membri del collegio possono partecipare alle sue deliberazioni. Tuttavia, il collegio può autorizzare i suoi assistenti, interpreti o traduttori a presenziare alle discussioni.
17. L'adozione di qualsiasi decisione di procedura, compresa la decisione del collegio in merito, è di esclusiva competenza del collegio e non può essere delegata.
18. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo o del presente regolamento di procedura, un collegio potrà adottare per quella particolare controversia qualsiasi procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
19. Il collegio, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile al procedimento o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o

amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. I termini di cui all'articolo 317, paragrafo 3, non possono essere modificati, salvo in circostanze eccezionali.

SOSTITUZIONE

20. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un membro del collegio, viene designato un sostituto conformemente all'articolo 312.
21. Se una parte della controversia ritiene che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta o non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 325 e che per questo motivo vada sostituito, detta parte può richiedere la rimozione di tale membro del collegio informando l'altra parte della controversia entro 10 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte del membro del collegio.
22. Se una parte della controversia ritiene che un membro del collegio diverso dal presidente abbia violato il codice di condotta, le parti della controversia si consultano entro 10 giorni e, di comune accordo, sostituiscono detto membro del collegio designando un sostituto conformemente all'articolo 312.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente conclude che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta, viene designato un sostituto. La selezione del sostituto è effettuata conformemente al paragrafo pertinente di cui all'articolo 312, in base al quale il membro da sostituire era stato inizialmente selezionato. In assenza della selezione di un sostituto conformemente al paragrafo pertinente dell'articolo 312, entro 10 giorni dalla comunicazione del presidente alle parti riguardante la violazione del codice di condotta da parte di un membro del collegio il presidente sceglie il nuovo membro del collegio. Tale selezione deve avvenire entro 5 giorni e deve essere comunicata senza indugio alle parti della controversia.

23. Se una parte della controversia ritiene che il presidente del collegio abbia violato il codice di condotta, entro 10 giorni le parti della controversia si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente conformemente alle disposizioni dell'articolo 312.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno degli altri membri selezionati per esercitare le funzioni di presidente a norma dell'articolo 325, paragrafo 1, del titolo. Il suo nominativo è sorteggiato dal presidente del comitato di associazione o da un suo delegato, entro 5 giorni dalla data della richiesta, in presenza delle parti della controversia qualora lo desiderino. La decisione riguardante la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona conclude che il presidente in carica abbia violato il codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti nell'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, del titolo. Tale

selezione è effettuata entro 5 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente in presenza delle parti della controversia, qualora lo desiderino.

24. Qualora si ritenga che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta, quest'ultimo può dimettersi senza che le dimissioni implicino l'accettazione dei motivi addotti per la richiesta della sua sostituzione.
25. Alla nomina del sostituto il collegio decide, a sua completa discrezione, se la totalità o una parte delle audizioni debba essere ripetuta.
26. I procedimenti del collegio sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 20, 21, 22, 23 e 24.

AUDIZIONI

27. Dopo aver sentito le parti della controversia e gli altri membri del collegio, il presidente fissa la data, il luogo e l'ora dell'audizione⁴ e li notifica per iscritto alle parti della controversia. Se l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione del pubblico dalla parte della controversia incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo delle parti, il collegio può decidere di non convocare un'audizione.
28. Salvo accordi diversi delle parti della controversia, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte convenuta è l'Unione europea o nella capitale dell'America centrale interessata se la parte convenuta è una Repubblica della parte AC.
29. Il collegio può organizzare ulteriori audizioni con l'accordo delle parti della controversia.
30. Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata delle audizioni in modo tale da garantire l'effettiva risoluzione della controversia e la validità delle azioni, decisioni e sentenze del collegio.
31. Le seguenti persone possono presenziare a un'audizione, pubblica o no:
 - (a) i rappresentanti delle parti della controversia;
 - (b) i consulenti delle parti della controversia;
 - (c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
 - (d) gli assistenti dei membri del collegio.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio.

32. Al più tardi 5 giorni prima della data dell'audizione ciascuna parte della controversia trasmette al collegio l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione interverranno per suo conto con presentazioni o argomentazioni orali e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione. Le parti della controversia non includono nelle loro delegazioni le persone che, direttamente o

⁴ Il risultato delle consultazioni di cui al presente punto non è vincolante per il collegio.

indirettamente, abbiano un interesse finanziario o personale in materia. Le parti della controversia possono opporsi alla presenza di qualsiasi persona sopra indicata, motivando tale obiezione. All'inizio dell'audizione il collegio decide in merito all'obiezione.

33. Le audizioni dei collegi sono aperte al pubblico, purché le parti non convengano di svolgerle parzialmente o totalmente a porte chiuse. Tuttavia, il collegio si riunisce a porte chiuse se le comunicazioni e le argomentazioni di una parte della controversia comprendono informazioni riservate sia di natura commerciale che non commerciale.
34. Il collegio conduce l'audizione nel modo sotto indicato, assicurando un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Argomentazione

- (a) argomentazione della parte attrice
- (b) argomentazione della parte convenuta

Confutazione

- (a) confutazione
- (b) controreplica della parte attrice

35. Il collegio può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.
36. Il collegio predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti della controversia.
37. Entro 10 giorni dalla data finale dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

DOMANDE SCRITTE

38. Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti della controversia riceve una copia delle domande del collegio.
39. Una parte della controversia fornisce una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio all'altra parte della controversia. Alle parti della controversia è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito a tale risposta dell'altra parte della controversia entro 5 giorni dalla data di ricevimento.

ELEMENTI DI PROVA

40. Le parti della controversia presentano, per quanto possibile, gli elementi di prova con la comunicazione scritta iniziale e con la comunicazione scritta a sostegno delle argomentazioni. Le parti della controversia possono presentare ulteriori prove a sostegno delle argomentazioni nella propria comunicazione di confutazione e di controreplica. In via eccezionale le parti della controversia possono presentare

ulteriori elementi di prova se una parte ha preso conoscenza di tali elementi dopo lo scambio di comunicazioni scritte oppure se il collegio considera che tali elementi di prova siano pertinenti e fornisce all'altra parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito.

RISERVATEZZA

41. Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio che si svolgono a porte chiuse, come previsto al punto 33. Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte della controversia in via riservata al collegio. Qualora una parte della controversia trasmetta al collegio una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta ad una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché essa non contenga informazioni riservate.

CONTATTI UNILATERALI

42. Il collegio non si incontra né entra in contatto con una parte della controversia in assenza dell'altra parte.
43. Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti della controversia o con entrambe in assenza degli altri membri del collegio.

INFORMAZIONI E CONSULENZA TECNICA

44. Se il collegio intende acquisire informazioni e consulenze tecniche a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, esse devono essere richieste almeno 15 giorni prima della data dell'audizione finale, a meno che il collegio non possa dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali.
45. Prima di richiedere tali informazioni o consulenze tecniche il collegio stabilisce e notifica alle parti della controversia le procedure che seguirà per ottenere le informazioni. Dette procedure includono:
- (a) la possibilità per le parti della controversia di presentare al collegio osservazioni scritte riguardanti gli elementi di fatto che gli esperti, gli organismi o altre fonti sono chiamati a esaminare;
 - (b) l'identificazione e la nomina dell'esperto o del consulente da parte del collegio e la fissazione del termine entro cui saranno fornite le informazioni o le consulenze tecniche; e
 - (c) un termine adeguato per consentire alle parti della controversia di formulare osservazioni sulle informazioni o sulle consulenze tecniche fornite dall'esperto, dall'organismo o da altre fonti.

46. Il collegio non può scegliere come consulente tecnico un individuo che ha un interesse finanziario o personale nell'oggetto del procedimento o il cui datore di lavoro, partner, associato o familiare abbia un interesse simile. In ogni caso le disposizioni dell'articolo 325, paragrafo 2, si applicano alla selezione di esperti, organismi o altre fonti.
47. In caso di una richiesta di informazioni e consulenze tecniche a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, il collegio esamina se sia opportuno sospendere i periodi di tempo stabiliti in attesa del ricevimento di tali informazioni.

MEMORIE A TITOLO DI *AMICUS CURIAE*

48. Salvo accordo diverso tra le parti della controversia, il collegio può ricevere memorie a titolo di *amicus curiae* dalle persone fisiche o giuridiche interessate, stabilite nel territorio delle parti della controversia, purché esse siano presentate entro 10 giorni dalla data di istituzione del collegio.
49. Le memorie devono essere:
- (a) datate e firmate dalla persona interessata o dal suo rappresentante;
 - (b) scritte nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia a norma del punto 55;
 - (c) concise e in nessun caso possono superare 15 pagine dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati; e
 - (d) direttamente pertinenti agli elementi di fatto e giuridici sottoposti all'esame del collegio.
50. Le memorie devono essere accompagnate da una dichiarazione scritta che indichi chiaramente:
- (a) una descrizione delle persone interessate che le presentano, incluso il loro luogo di incorporazione e di stabilimento, la natura delle loro attività, le loro fonti di finanziamento e, se pertinente, la documentazione che corrobora tali informazioni;
 - (b) se le persone interessate hanno legami diretti o indiretti con una qualsiasi delle parti della controversia, nonché se hanno ricevuto o prevedono di ricevere aiuti finanziari o di altro tipo da una delle parti della controversia, un altro governo, una persona o un'organizzazione, in generale o nel corso della preparazione della memoria; e
 - (c) un breve riassunto di come la memoria della persona interessata possa contribuire a risolvere la controversia.
51. Le memorie sono indirizzate al presidente del collegio nelle lingue di cui al punto 49.
52. Il collegio non prende in considerazione le memorie a titolo di *amicus curiae* non conformi alle disposizioni sopra indicate.

53. Nella suo lodo il collegio elenca tutte le memorie a titolo di *amicus curiae* che ha ricevuto e che risultano conformi alle disposizioni sopra indicate. Il collegio non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette memorie. Le comunicazioni ricevute dal collegio a norma del presente regolamento di procedura devono essere comunicate alle parti della controversia per consentire eventuali osservazioni.

CASI URGENTI

54. Nei casi urgenti di cui all'articolo 313, paragrafo 3, il collegio adegua i termini fissati nel presente regolamento di procedura secondo il caso.

LINGUA DEL PROCEDIMENTO, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

55. Durante le consultazioni di cui all'articolo 310 e al più tardi entro la data della riunione di cui al punto 11, le parti della controversia si adoperano per concordare una lingua o più lingue di lavoro per i procedimenti del collegio, ovvero inglese, spagnolo o entrambi.
56. I lodi del collegio, compreso il lodo sulla controversia in oggetto, sono redatti e notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia. I costi della traduzione dei lodi del collegio sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia.
57. Ciascuna parte della controversia sostiene i costi delle ulteriori traduzioni che essa ritiene necessarie.

CALCOLO DEI TERMINI PROCEDURALI

58. Se conformemente al titolo, al presente regolamento di procedura o alla decisione del collegio, qualsiasi azione, atto procedurale o audizione deve avvenire a una data specifica oppure prima o dopo tale data o un evento specifico, la data specificata o la data dell'evento non è inclusa nel calcolo dei termini indicati nel titolo o nel presente regolamento di procedura o stabiliti dal collegio.
59. Tutti i termini stabiliti nel titolo e nel presente regolamento di procedura sono calcolati dal giorno successivo alla richiesta, alla notifica, alla comunicazione scritta o alla presentazione di altri documenti alla parte in questione.
60. Conformemente al punto 4 del presente regolamento di procedura il tempo che intercorre tra la data di trasmissione del documento e l'effettivo ricevimento non è preso in considerazione nel calcolo dei termini procedurali.
61. Qualora una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.
62. Se un termine scade in un giorno festivo di una o entrambe le parti della controversia, tale termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo.

COSTI

63. Fatte salve circostanze eccezionali decise dal collegio,⁵ la remunerazione dei membri del collegio, degli assistenti, degli esperti, degli organismi o di altre fonti di cui all'articolo 320, il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e di altre spese ammissibili, nonché le spese amministrative generali dei lavori del collegio sono sostenute in parti uguali dalle parti della controversia in base alla richiesta di rimborso spese presentata dal collegio.
64. Ai fini della remunerazione e del rimborso delle spese i membri del collegio mantengono un registro completo e dettagliato delle spese sostenute e presentano una richiesta di rimborso all'ufficio designato dalle parti a norma del punto 67 del presente regolamento di procedura, insieme ai documenti giustificativi. Lo stesso si applica agli assistenti e alle persone designate conformemente all'articolo 320 che ricoprono un ruolo specifico di assistente di un membro del collegio e agli esperti, agli organismi o ad altre fonti che forniscono informazioni e consulenza tecnica.
65. Il Consiglio di associazione decide in merito a tutti i costi ammissibili per le suddette persone, nonché alle retribuzioni e alle indennità da versare che sono stabilite secondo le norme dell'OMC.
66. I punti precedenti si applicano altresì a qualsiasi mediatore nel quadro del meccanismo di mediazione.

UFFICIO DESIGNATO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E AL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

67. Ciascuna parte:
- (a) designa un ufficio incaricato di svolgere i compiti indicati nelle parti pertinenti del presente regolamento di procedura; e
 - (b) notifica al comitato di associazione l'indirizzo dell'ufficio designato.
68. Tutte le notifiche e le consegne dei documenti di cui al titolo sulla composizione delle controversie, al regolamento di procedura e al titolo relativo al meccanismo di mediazione sono effettuate tramite questo ufficio.

ALTRE PROCEDURE

69. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 315, paragrafo 3, all'articolo 316, paragrafo 2, all'articolo 317, paragrafo 3, e all'articolo 318, paragrafo 2. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio nel quadro di queste altre procedure.

⁵ **Nota del negoziatore:** I negoziatori concordano che tutti i costi connessi al collegio e ai lavori di quest'ultimo dovrebbero essere sostenute in parti uguali dalle parti della controversia. Le parti della controversia convengono inoltre che qualora una parte abbia deliberatamente cercato di ostacolare o di abusare del procedimento di risoluzione delle controversie, il collegio può decidere che tale parte deve sostenere una parte maggiore delle spese.

CONFORMITÀ AL TITOLO E AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

70. Le parti e il collegio garantiscono che i loro rappresentanti, consulenti, assistenti e altre persone che partecipano a qualsiasi parte di un procedimento a norma del titolo e del presente regolamento di procedura rispettino le disposizioni pertinenti nonché le eventuali norme supplementari concordate dalle parti o adottate dal collegio.

**ALLEGATO B della DECISIONE N. 2/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
UE-AMERICA CENTRALE**

del [...]

Codice di condotta per i membri dei collegi e per i mediatori

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
 - a) "accordo" l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra;
 - b) "titolo" il titolo X sulla risoluzione delle controversie dell'accordo;
 - c) "articolo" il riferimento all'articolo pertinente dell'accordo nella sua interezza;
 - d) "assistente" una persona che, su incarico di un membro del collegio o del collegio stesso, svolge ricerche per questo o lo assiste nelle sue funzioni, ai fini della risoluzione della controversia;
 - e) "candidato" una persona proposta per la nomina a membro di un collegio ai sensi dell'articolo 310;
 - f) "mediatore" una persona che conduce una mediazione a norma del titolo XI "Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie" dell'accordo;
 - g) "membro" o "membro del collegio" un membro del collegio istituito a norma dell'articolo 312;
 - h) "procedimento", salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio a norma del titolo; e
 - i) "personale", in relazione a un membro del collegio, le persone, diverse dagli assistenti, poste sotto la sua direzione e il suo controllo.

Responsabilità nei confronti della procedura

2. I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi definiti nelle parti del presente codice di condotta relative agli obblighi degli ex membri e alla riservatezza.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di accettare la nomina di membro del collegio a norma dell'accordo, ogni candidato prende in considerazione, e se del caso dichiara, l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel

procedimento. A tale scopo, i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4. Senza limitare il carattere generale di quanto precede, ogni candidato deve dichiarare in buona fede:
 - a) ogni interesse finanziario o personale:
 - i) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo; e
 - ii) in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale attinente a questioni che potrebbero riguardare, direttamente o indirettamente, il procedimento per cui il candidato è stato proposto;
 - b) qualsiasi interesse finanziario del suo datore di lavoro, del suo partner, del suo associato o di un membro della sua famiglia:
 - i) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo; e
 - ii) in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale attinente a questioni che potrebbero riguardare, direttamente o indirettamente, il procedimento per cui il candidato è stato proposto;
 - c) ogni rapporto, attuale o passato, di natura finanziaria, commerciale, professionale, familiare, sociale o di lavoro con una delle parti o con i loro rappresentanti o consulenti e ogni rapporto simile che coinvolga il suo datore di lavoro, il suo partner, il suo associato o un membro della sua famiglia; e
 - d) ogni altra circostanza che potrebbe influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe dare adito a sospetti di parzialità.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, tutti i candidati che sono stati selezionati come membri del collegio e hanno accettato la nomina devono compilare una dichiarazione iniziale di informativa. La dichiarazione e l'accettazione della nomina devono essere trasmesse alle parti a fini di esame.
6. Dopo essere stato nominato, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni o altre circostanze informando le parti per iscritto e, a fini di esame, con copia al comitato di associazione.
7. Il membro è tenuto a comunicare al comitato di associazione solo le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminati dalle parti.

Funzioni dei membri

8. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
9. Il membro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale funzione.
10. Il membro prende tutti i provvedimenti necessari per garantire che il suo assistente e il suo personale prendano conoscenza e ottemperino alle parti del presente codice di condotta riguardanti la responsabilità nei confronti della procedura, gli obblighi di informativa, l'indipendenza, l'imparzialità e i diritti dei membri, gli obblighi degli ex membri e la riservatezza.
11. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza, imparzialità e diritti dei membri

12. Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali o di terzi, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
13. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.
14. Nessun membro può trarre vantaggio dalla propria posizione in seno al collegio per servire qualsiasi interesse personale o privato; esso è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che terzi si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
15. Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
16. Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.
17. Nessun membro può limitare o privare gli altri membri del loro diritto e obbligo di partecipare pienamente a tutti gli aspetti pertinenti del procedimento.

Obblighi degli ex membri

18. Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio.

Riservatezza

19. I membri o ex membri non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

20. I membri non divulgano il lodo del collegio né parti di esso prima della pubblicazione conformemente al titolo.
21. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare le deliberazioni del collegio, l'opinione di un membro, o qualsiasi altro aspetto non pubblico del procedimento.

Mediatori

22. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, *mutatis mutandis*, ai mediatori.

ALLEGATO III

DECISIONE N. 3/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del [...]

che adotta l'elenco dei membri del collegio

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 6 e l'articolo 325,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo.
- (2) A norma dell'articolo 325, paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo ai sensi del titolo X dell'accordo sulla risoluzione delle controversie,

DECIDE:

Articolo unico

È adottato l'elenco dei membri del collegio di cui all'allegato.

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a ..., xxxx.

Per il Consiglio di associazione UE- America centrale

[...]	[...]	[...]
Per la Costa Rica	Per El Salvador	Per il Guatemala

[...]	[...]	[...]
Per l'Honduras	Per il Nicaragua	Per Panama

[...]

Per l'Unione
europea

ALLEGATO della DECISIONE N. 3/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del [...]

ELENCO DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

Membri proposti dalla Costa Rica

1. Ernesto Fernández Monge
2. Federico Valerio de Ford

Membri proposti da El Salvador

1. Cesar Ernesto Salazar Grande
2. Harold C. Lantan

Membri proposti dal Guatemala

1. Ada Lissette Redondo Aguilera
2. Julio Roberto Bermejo Quiñones

Membri proposti dall'Honduras

1. Ulises Mejía León-Gómez
2. Roberto Herrera Cáceres

Membri proposti dal Nicaragua

1. Mauricio Herdocia
2. José René Orúe

Membri proposti da Panama

1. Yavel Francis Lanuza
2. Francisco Álvarez De Soto

Membri proposti dall'UE

1. Giorgio Sacerdoti (Italia)
2. Ramon Torrent (Spagna)
3. Jacques Bourgeois (Belgio)
4. Pieter Jan Kuijper (Paesi Bassi)

5. Claus-Dieter Ehlermann (Germania)
6. Jan Wouters (Belgio)
7. Laurence Boisson de Chazournes (Francia)
8. Helene Ruiz Fabri (Francia)
9. Meinhard Hild (Germania)
10. Claudio Dordi (Italia)
11. Kim Van der Borght (Belgio)
12. Markus Krajewski (Germania)

Presidenti

1. Craig Van Graastek (US)
2. Miriam Mercedes Maroun Marun (Venezuela)
3. Hugo Perezcano Díaz (Messico)
4. Ignacio Suárez Anzorena (Argentina)
5. Carlos Vejar (Messico)
6. Didier Chambovey (Svizzera)
7. Shotaro Oshima (Giappone)
8. Jenniffer Hilman (US)
9. Luiz Olavo Baptista (Brasile)
10. Kirsten Hilman (Canada)
11. Juan Antonio Buencamino (Filippine)
12. David Unterhalter (Sud Africa)

ALLEGATO IV

DECISIONE N. 4/[...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del [...]

che adotta l'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE - AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 6 e l'articolo 297,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo.
- (2) A norma dell'articolo 297, paragrafo 2, il Consiglio di associazione approva un elenco di diciassette esperti in diritto ambientale, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali e un elenco di diciassette esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali,

DECIDE:

Articolo unico

È adottato l'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile di cui all'allegato.

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a ..., xxxx.

Per il Consiglio di associazione UE- America centrale

[...]	[...]	[...]
Per la Costa Rica	Per El Salvador	Per il Guatemala

[...]	[...]	[...]
Per l'Honduras	Per il Nicaragua	Per Panama

[...]

Per l'Unione
europea

**ALLEGATO della DECISIONE N. 4/[...] DEL CONSIGLIO DI
ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE**

del [...]

Elenco di esperti in commercio e sviluppo sostenibile

**Esperti in diritto ambientale, commercio internazionale o risoluzione delle controversie
insorgenti nell'ambito di accordi internazionali**

Elenco degli esperti nazionali

1. Marieta Lizano Martínez
2. Alma Carolina Sánchez Fuentes
3. Francisco Khalil de León Barrios
4. Mario Noel Vallejo Larios
5. Javier Guillermo Hernández Munguía
6. Alexis Xavier Rodríguez Almanza
7. Joost Pauwelyn
8. Jorge Cardona
9. Karin Lukas
10. Hélène Ruiz Fabri
11. Laurence Boisson de Chazournes
12. Geert Van Calster

Presidenti (di nazionalità diversa da quella delle parti)

1. Claudia de Windt
2. Juan Carlos Urquidi Fell
3. Elizabeth Jaramillo Escobar
4. Janice Bellace
5. Arthur Appleton

Esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali

Elenco degli esperti nazionali

1. Manuel Francisco Umaña Soto
2. Carolina Morán
3. Mario Fuentes Destarac
4. Arnando Urtecho López
5. Adrián Meza
6. Rolando Murgas Torraza
7. Eddy Laurijssen
8. Jorge Cardona
9. Karin Lukas
10. Hélène Ruiz Fabri
11. Laurence Boisson de Chazournes
12. Geert Van Calster

Presidenti (di nazionalità diversa da quella delle parti)

1. Emilio Morgado Velenzuela
2. Juan Mailhos Gutiérrez
3. Jill Murray
4. Ross Wilson
5. Janice Bellace